



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

IL CAPO DELL'UFFICIO

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2018 n. 1443, con il quale viene data al Sottosegretario di Stato On.le Giancarlo Giorgetti la delega delle funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 2 agosto 2018 - Reg.ne Succ. n. 1605, con il quale, al Dott. Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo Ufficio per lo Sport;



W



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

VISTA l'istanza pervenuta in data 4 marzo 2016 con la quale il sig. Luca Attanasio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Albania, rilasciato dall'Associazione denominata "Albanian Ski Instructor Association", in data 4 dicembre 2015;

CONSIDERATO che dalle risultanze istruttorie e dai pareri acquisiti dagli Organi tecnici il sig. Luca Attanasio non è stato ritenuto in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine e, pertanto, si è resa necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

VISTO il provvedimento, emesso in data 16 marzo 2016, nel quale venivano assegnate al sig. Luca Attanasio le misure compensative consistenti in esercizi tecnici le prove Eurosecurità ed Eurotest;

CONSIDERATO che in data 1° dicembre 2016 il sig. Luca Attanasio ha regolarmente espletato le prove attitudinali e che la Commissione d'esame ha valutato positivamente tali prove dichiarandolo "idoneo";

CONSIDERATO che il sig. Luca Attanasio ha fornito documentazione inerente il superamento della prova Eurotest, (attestato di dispensa del 31 marzo 2019, rilasciato dal Collegio nazionale dei maestri di sci italiani), ed idonea documentazione in merito al superamento della prova Eurosecurità in data 10 maggio 2019;

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Albania dal sig. Luca Attanasio, cittadino italiano, nato a Cosenza l' 8 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell' esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.



16



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

Articolo 2

Il sig. Luca Attanasio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 21 MAG. 2019



Dott. Michele Sciscioli